

D.D.S. n. 2931

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO il R.D. 3 giugno 1940, n.1357;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n.637;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.r. 10 agosto 1985, n.37;

VISTA la L.r. 31 maggio 1994, n.17;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 19 del 16/12/2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24/12/2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014, n. 6;

VISTO il D.D.G. n. 2087 del 05/08/2014, con il quale il Dirigente Generale dell'Assessorato Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento per i Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, delega il Dirigente preposto al Servizio 7 – Tutela alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie di cui al D.Lgs. 42/2004 art. 167;

VISTO il D.A.N° 2086 del 28/09/1978, pubblicato nella G.U.R.S. N° 3 del 20/01/1979, ed il relativo verbale della Commissione Provinciale di Catania per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche, affisso all'albo pretorio del Comune di San Gregorio di Catania (CT) in data 24/03/1967, (data di decorrenza del vincolo),con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, l'area comprendente l'intero territorio comunale con esclusione di una piccola parte a sud “ ricadente nel territorio di San Gregorio di Catania (CT);

VISTA la nota prot. n. 10460.VIII del 18/05/2012, con la quale la Soprintendenza per i Beni Culturali Ambientali di Catania ha provveduto, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 10/1991, a comunicare ai Sigg.ri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, l'avvio del procedimento sanzionatorio a loro carico ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, relativo al provvedimento prot. n. 3018/II del 14/11/1998, della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;

VISTA la nota prot. n. 3018/II del 14/11/1998 e la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, allegata alla nota prot. n. 10464.VIII del 18/05/2012, nella quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, dichiara che la ditta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ha eseguito nel comune di San Gregorio di Catania (CT), Via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, opere abusive consistenti nell'ampliamento di un edificio;

CONSIDERATO che l'opera suddetta è da considerarsi abusiva, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 16 del Decreto Legislativo n° 157/2006, perché realizzata senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania;

VISTA la nota prot. n. 3018/II del 14/11/1998, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha espresso parere favorevole sul progetto in sanatoria delle opere di che trattasi, ai sensi dell'art. 23 L.R.37/85, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, ed al rispetto delle condizioni imposte dalla sopracitata Soprintendenza nel suddetto parere, e precisamente che:

- la veranda abusiva sul prospetto interno sia ridefinita lungo il latiesterni con muretto in muratura, anche con mattoni pressati, alto ml 1,00 e copertura con tegole curve in sostituzione delle attuali lastre in eternit;

CONSIDERATO che, con la nota prot. n. 3018/II del 14/11/1998, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania ha dichiarato che dette opere non arrecano pregiudizio al paesaggio tutelato, e che vi è assenza di danno, pertanto il valore danno per come riportato nella scheda per la determinazione dell'indennità risarcitoria è da intendersi nullo pari ad euro zero;

VISTA la scheda relativa all'applicazione dell'indennità pecuniaria ex art. 167 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni, allegata alla nota prot. n. 10464.VIII del 18/05/2012, con la quale la Soprintendenza di Catania ha determinato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99, in Euro 272,16 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia I della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 6% del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

VISTA la nota prot. n. 41467 del 27/08/2012 del Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio Tutela, nella quale si comunica a tutte le Soprintendenze per i Beni Culturali ed Ambientali della Sicilia – Unità Operative Beni Paesaggistici, che giusta parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della presidenza della Regione Siciliana prot. n. 22280/133.11.12 del 06/08/2012 si conferma che, ai fini della determinazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D.Lgs 42/2004, deve continuare a farsi esclusivo riferimento al D.I. 26/09/1997;

CONSIDERATO che il suddetto profitto è stato erroneamente determinato dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, nella scheda allegata alla nota prot. n. 10464.VIII del 18/05/2012, calcolando in Euro 272,16, in quanto è stato erroneamente applicato il coefficiente moltiplicatore “ 160 ” della rendita catastale invece di “ 100 ”, per cui il valore corretto della sanzione paesaggistica ricalcolato ai sensi dell'art.3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto decreto interassessoriale n.6137/99 è pari ad Euro 170,10 da considerare quale profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia I della tabella allegata al citato decreto 6137/99, che stabilisce detto valore in misura pari al 6% del valore d'estimo dell'opera abusiva, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 4 del D.I.26/09/1997, la misura minima dell'indennità risarcitoria irrogata ai sensi dell'art.167 del D.L.gs. 42/04 come sostituito dall'art. 27 de D.Lgs. 157/2006, è stabilita in Euro 258,23 anche nell'ipotesi di assenza di danno al paesaggio;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. N° 157/2006, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

Art. 5) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Giudice Amministrativo entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso gerarchico al Dirigente Generale di questo Dipartimento entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 6) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n° 21.

Palermo, 29.10.2014

**F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Daniela Mazzezza)**